



Le scriventi Associazioni Produttori, Organizzazioni Produttori, Consorzi, Cooperative Agricole, Associazione Macellatori:

Associazione Produttori Carni Bovine **UNICARVE** - Via 1 Maggio, 7 - 35020 - Legnaro (PD)
 Associazione Produttori **ASPROCARNE** - Via Sommariva 31/9 - 10022 - Carmagnola (TO)
 Organizzazione Produttori **AZOVE** - Via Vallancon Nord, 12 - 35045 Ospedaletto Euganeo (PD)
 Allevatori Marchigiani **BOVINMARCHE** - Via Achille Grandi, 48/E - 60020 - Ancona
 Consorzio Carni di **SICILIA** - C/da Magione - 90024 - Gangi (PA)
 Cooperativa Zootecnica **SCALIGERA** - Via Don Brenzoni, 36 - 37060 Mozzecane (VR)
 Soc. Coop. **BOVINITALY** - Scarl - Via delle Fascine, 4 - 06132 - S. Martino in Campo (PG)
 Coop. Agricola Produttori **CASTELLANA Sca** - Via Don Ernesto Bordignon - 31033 - Castelfranco V. (TV)
 Cooperativa Agricola **VOLPAGO S.c.a** - Via Schiavonesca Vecchia, 67/c - 31040 Volpago del Montello (TV)
 Consorzio **LA CARNE CHE PIACE** - Via Genova, 11 - 29122 - Piacenza
 Associazione Produttori Carni Bovine del **BOCCARONE** - Roverbella Bancole 20 - 46045 - Marmirolo (MN)
 Associazione Italiana Macellatori **ASSITAMA** - Via 1 Maggio 7 - 35020 Legnaro (PD)

con il coordinamento del **Consorzio L'Italia Zootecnica** - Unione Nazionale tra le Organizzazioni Produttori e Associazioni Produttori di Carne Bovina Scarl - con sede operativa in Via 1 Maggio, 7 - 35020 Legnaro (PD),

il giorno venerdì 26 maggio 2017, all'Hotel Crowne Plaza di Padova, presentano

LA CARTA DI PADOVA PER LA ZOOTECNIA BOVINA DA CARNE PRODOTTA IN ITALIA

Premesso che

- la zootecnia bovina da carne è stata colpita negli ultimi anni da ripetuti scandali legati a frodi internazionali, come lo Horsegate e la recente crisi in Brasile. Le quali hanno recato danno alla reputazione del settore, pur essendo state generate in altre aree del pianeta, senza alcun coinvolgimento della filiera produttiva italiana;
- altri scandali sono derivati da reportage condotti in vari Paesi, tra cui l'Italia, sulle condizioni di allevamento e macellazione nell'ambito di attività criminali. Che rappresentano un'eccezione rispetto alla regola del corretto operato della quasi totalità degli operatori e meritano perciò di venire punite ai sensi della legge penale. Per il buon nome di una filiera sana, come quella italiana, la quale si è invece sempre distinta in Europa e nel mondo. Avendo dedicato cospicue risorse e attenzioni, in ambito privato e pubblico, per la migliore garanzia della sicurezza alimentare e il benessere animale;

- gli "allevamenti intensivi" sono stati oggetto di polemiche aprioristiche, basate sui predetti scandali, che hanno causato una diffidenza generalizzata nei confronti della filiera. Senza distinguere la situazione generale degli allevamenti italiani, rispettosi delle migliori prassi oltreché delle regole, rispetto a quella dei pochi delinquenti internazionali a cui gli scandali vanno attribuiti;

- il clima di diffidenza generalizzata, fomentato dalla (dis)informazione scandalistica dei media, ha favorito l'insorgere di ulteriori dubbi sull'affidabilità della filiera zootecnica italiana. Con riguardo al benessere degli animali - anche per ciò che attiene ai trattamenti farmacologici talora indispensabili - e alla sicurezza degli alimenti da essi derivati;

- ulteriori dubbi sono stati sollevati sull'impatto ambientale della filiera di produzione delle carni bovine. Senza alcuna considerazione delle iniziative di rilievo adottate in Italia per ridurre l'impronta ecologica delle filiere. Con peculiare attenzione ai reflui zootecnici ed il consumo d'acqua;

- a partire da settembre 2017 sarà introdotto l'obbligo di produrre il cosiddetto "Modello 4" informatizzato per la registrazione dei trasferimenti degli animali delle specie zootecniche. Tale documento, così come è stato concepito, non appare idoneo a valorizzare i dati che vi saranno inseriti. Si rischia perciò di perdere una straordinaria occasione per rassicurare i consumatori con informazioni utili a dimostrare, nei fatti, l'impegno della zootecnia italiana su entrambi i fronti del benessere animale e della sicurezza alimentare;

- la filiera italiana della carne bovina ha tutto l'interesse a rendere trasparenti e accessibili ai consumatori le informazioni sullo stato di salute (no illness), sui trattamenti farmacologici ricevuti (no chemical/drug residue), sulle condizioni di allevamento (no suffering) degli animali allevati in Italia;

- la "filiera zootecnica bovina da carne" applica, infatti, procedure che si collocano al di sopra degli standard previsti dalle norme cogenti (Compliance & Enforcement)'. Al preciso scopo di offrire alimenti sicuri e di qualità, che provengono da animali sani e certificati;

- le informazioni di cui sopra assumono rilievo non soltanto per i consumatori 'onnivori' ma anche per quelli vegetariani. I quali a loro volta vantano il legittimo interesse a ricevere garanzie in merito alle condizioni di allevamento e alla salute dei bovini impiegati per la produzione del latte e degli alimenti che ne derivano;

- i consumatori devono altresì venire messi nelle condizioni di distinguere la carne bovina prodotta in Italia - che può distinguersi anche grazie alla completa trasparenza cui si ambisce - rispetto a quella importata dall'estero. La quale ultima a tutt'oggi, rappresenta quasi il 50% della quota di mercato nazionale. Grazie all'indicazione d'origine a suo tempo prescritta sulle etichette delle carni bovine (Regolamenti CE 1760, 1825/00), la quale meriterebbe di venire estesa alle carni impiegate nella ristorazione collettiva;

i rappresentanti della filiera zootecnica bovina in Italia chiedono:

1 - al Ministero della Salute, di stabilire un "doppio binario" per la compilazione del 'Modello 4' (la dichiarazione di provenienza che accompagna l'animale durante il trasporto e riporta le informazioni riguardanti l'identificazione, le dichiarazioni per il macello riguardo ai trattamenti farmacologici, la destinazione, i dati del trasportatore e l'attestazione sanitaria del veterinario che ha visitato il capo prima dello spostamento). Affinché gli allevatori possano gestire correttamente la compilazione dei dati:

1a - con strumenti informatici, ove le condizioni lo consentano;

1b - in modo cartaceo, se e fino a quando non risulti possibile utilizzare il sistema informatizzato;

2 - al Ministro della Salute ed al Ministro delle Politiche Agricole Alimentarie Forestali, in accordo con la Conferenza Stato-Regioni, di presentare alla Commissione europea un progetto di Regolamento per l'istituzione di 'una cartella clinica dei bovini nati in Europa' che consenta, oltre all'identificazione del bovino e alla registrazione dei dati anagrafici già in uso nelle Banche Dati europee, anche la registrazione dei

trattamenti farmacologici, compresi quelli omeopatici, a partire dalla nascita. Affinché tali dati siano disponibili in tempo reale alle Autorità Sanitarie di ogni Paese Membro, ai Macelli e Laboratori di Sezionamento delle carni. Con l'obiettivo di eliminare la compilazione del "Modello 4" in Italia (che sembra essere l'unico Paese ad utilizzarlo), da sostituire con un 'sistema unitario per la tracciabilità della salute del bovino in UE', volto a migliorare lo standard di sicurezza alimentare dei prodotti derivati (Health and Safety) e puntando decisamente sullo sviluppo della "ricetta elettronica".

3 - alla Commissione europea di sviluppare un progetto di Regolamento per l'istituzione di una "cartella clinica dei bovini nati in Europa" ed all'attuazione della "ricetta elettronica" che consenta - oltre all'identificazione del bovino e alla registrazione dei dati anagrafici già in uso nelle Banche Dati europee - la registrazione dei trattamenti farmacologici, anche omeopatici, a partire dalla nascita. Dati da rendere disponibili in tempo reale alle Autorità Sanitarie di ogni Paese Membro, ai Macelli e Laboratori di Sezionamento delle carni, per ottenere in tempi rapidi un 'sistema unitario per la tracciabilità della salute del bovino in UE', volto a migliorare lo standard di sicurezza alimentare (Health and Safety);

4 - al Ministro delle Politiche Agricole, Alimentarie e Forestali, di adottare il "Piano Carni Bovine Nazionale", che da tempo è stato presentato da parte del Consorzio L'Italia Zootecnica. Di darne attuazione, per quanto di competenza, e di sostenere l'avvio del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnica. Nonché le produzioni di bovini da carne ottenute con l'utilizzo di Disciplinari IGP riconosciuti dalla Commissione europea;

5 - alle Istituzioni di ogni ordine e grado, di intervenire a tutti i livelli, per mettere in condizione la zootecnia bovina da carne italiana e gli allevatori, di lavorare con serenità. Per soddisfare la richiesta di alimenti sicuri e salubri di oltre 500 milioni di consumatori europei. A tal proposito, si ribadisce l'effettivo impegno degli allevatori italiani a:

5a - garantire il benessere animale. Mediante applicazione non solo della normativa cogente ma anche di protocolli migliorativi, quali i Disciplinari del Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale (CReNBA), IZSLER di Brescia per la 'Valutazione del Benessere Animale e Biosicurezza';

5b - applicare Disciplinari riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole, dalle Regioni e dalla Commissione europea, per migliorare la qualità, oltre alla sicurezza, della carne prodotta;

5c - garantire la qualità dei prodotti utilizzati per l'alimentazione dei bovini, l'adeguatezza del clima nelle stalle nel corso delle stagioni, la protezione dai parassiti, la pulizia dell'acqua abbeverata, l'uso controllato dei farmaci per la salute dell'animale;

5d - applicare i Disciplinari di Etichettatura Facoltativa delle Carni Bovine, per garantire maggiori informazioni ai consumatori. All'insegna della massima trasparenza e della completa tracciabilità di filiera;

6 - agli organi d'informazione, di adoperarsi per una narrativa veritiera e obiettiva sulla realtà della zootecnia bovina in Italia. Gli allevamenti sono aperti, alla luce del sole, e gli allevatori italiani sono orgogliosi di mostrare l'accresciuta professionalità che negli ultimi decenni ha consentito di realizzare progressi significativi. Poiché la sicurezza alimentare s'inquadra nel diritto umano fondamentale al cibo. E il benessere degli animali è un valore degno di attenzione da parte di tutti. Fino a quando, almeno, l'intera umanità non deciderà di abbracciare diete vegetariane o vegane;

7 - alla Grande Distribuzione Organizzata, alla Distribuzione Organizzata e a quella tradizionale. Più in generale a tutti coloro che commercializzano la carne bovina. È indispensabile garantire la correttezza e la trasparenza, riconoscere e condividere il Valore della carne bovina prodotta in Italia. Un circolo virtuoso che parte dall'allevamento, laddove "carne italiana" significa garanzia di rispetto delle regole vigenti ma anche delle migliori prassi e dei diritti dei lavoratori. Ed è un Valore da preservare, riconoscendone i costi e gli investimenti


che contribuiscono tra l'altro all'economia e l'occupazione nel Paese, oltreché a preservare le filiere e la sovranità alimentare (sempre più preziosa, a fronte delle cicliche fluttuazioni dei listini);

8 – chiedono ai Medici di Famiglia, ai Nutrizionisti, ai Dietologi, agli Insegnanti delle Scuole di ogni ordine e grado, di dare un giusto riconoscimento alle proprietà nutrizionali delle “proteine nobili fornite dagli animali” e di adottare, valorizzare e promuovere la Dieta Mediterranea, riconosciuta “Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità” dall'UNESCO nel 2010, la quale si fonda nel rispetto per il territorio e la biodiversità, e garantisce la conservazione e lo sviluppo delle attività tradizionali e dei mestieri collegati alla pesca e all'agricoltura nelle comunità del Mediterraneo.


9 – al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, al Ministero della Salute, alle Commissioni Stato-Regioni dell'Agricoltura e della Salute, a tutte le Autorità, Enti e Organizzazioni, di adoperarsi affinché l'Italia si doti di una legge per la corretta informazione dei consumatori circa gli alimenti forniti nei pubblici esercizi. Tale informazione, per ciò che concerne i piatti a base di carne, deve comprendere notizie sulla sua provenienza. In particolare sul Paese di nascita, nonché quelli di allevamento e di macellazione. Seguendo l'esempio della Francia, che dal 2002 ha introdotto un sistema di tracciabilità e informazione sulle carni impiegate nella ristorazione. Ed è andata oltre, negli ultimi anni, definendo altresì l'obbligo di citare in etichetta l'origine delle carni utilizzate come ingredienti di altri prodotti (così come in Italia si è fatto con il c.d. decreto origine latte del 09.12.2016). A tal proposito allegano una Proposta di Legge per la “etichettatura e tracciabilità delle carni bovine nella ristorazione”.

La Carta è sottoscritta a Padova il 26 maggio 2017 da:


Il Presidente Unicarve
Fabiano Barolisan




Il Presidente Azove
Fabio Scomparin



Il Presidente Scaligera
Nicola Fortuna




Il Presidente Bovinmarche
Domenico Romanini



Il Presidente Castellana
Nazzareno Gerolimetto




Il Presidente Asprocarne
Roberto Buratto



Il Presidente
Associazione Boccarone
Graziano Ronca




Il Presidente Cooperativa
Volpago Sca
Anteo Visentin



Il Presidente Consorzio sorzio
Carni di Sicilia
Marco Mocciaro



Il Presidente Consorzio
La Carne che Piace
Giampaolo Maloberti




Il Presidente Cooperativa
Bovinitaly
Patide Matassoni



Associazione Italiana
Macellatori ASSITAMA

Il Presidente
Loris Colomberotto



ETICHETTATURA E TRACCIABILITÀ DELLE CARNI BOVINE NELLA RISTORAZIONE

Schema di decreto legge, sulla

RINTRACCIABILITÀ DELL'ORIGINE DELLE CARNI BOVINE NELLA RISTORAZIONE E INFORMAZIONE AL CONSUMATORE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti i regolamenti (CE) n. 1760/00, 1825/00 e loro successive modifiche, recanti misure specifiche per l'identificazione e tracciabilità delle carni bovine, a seguito dell'epidemia di encefalopatia spongiforme bovina (BSE);

Vista la relazione adottata il 17 dicembre 2013 dalla Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio, in conformità al regolamento (UE) n. 1169/2011, sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza delle carni utilizzate come ingrediente;

Visto che la predetta relazione doveva venire corredata, se del caso, da una proposta legislativa intesa a garantire una maggiore trasparenza lungo l'intera catena di produzione della carne e una migliore informazione dei consumatori europei;

Tenuto conto dei recenti problemi relativi all'etichettatura di prodotti a base di carne, che hanno avuto ripercussioni sul funzionamento della filiera zootecnica in Europa e non sono stati ad oggi risolti;

Considerate in particolare le crisi degli ultimi anni legate a frodi internazionali, quali lo Horsegate e il recentissimo scandalo sulle carni bovine brasiliane, che hanno causato un grave quanto diffuso calo di fiducia dei consumatori italiani nei confronti delle carni bovine;

Ravvisata l'urgente necessità di ristabilire la fiducia dei consumatori nei confronti della filiera zootecnica italiana, la quale è risultata indenne dai predetti scandali grazie alla responsabilità e al pieno rispetto delle regole da parte dei suoi operatori;

Ritenuto a tal fine indispensabile consentire ai consumatori in Italia di conoscere le informazioni sulla rintracciabilità dell'origine delle carni bovine, non soltanto in fase di acquisto ma anche di somministrazione dei prodotti che le contengano. A maggior ragione in quanto i pasti fuori casa esprimono una crescente quota dei consumi alimentari in Italia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del ... 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della giustizia, dei beni e delle attività culturali e del turismo, dell'economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

EMANA

il seguente decreto legge.

Articolo 1 - Oggetto e campo di applicazione

Il presente decreto stabilisce norme riguardanti la rintracciabilità e l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza sulle carni bovine, anche macinate, e delle preparazioni che le contengano, impiegate negli alimenti oggetto di somministrazione e vendita in Italia da parte delle collettività.

Articolo 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- «carni bovine» di cui all'articolo 12, punto 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) n. 653/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- «carni macinate» di cui all'articolo 12, punto 4, del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) n. 653/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- «rintracciabilità dell'origine» di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione;
- «collettività» di cui all'articolo 2, comma 1, lettera "d" del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 3 - Rintracciabilità dell'origine

1. Le collettività si dotano, per la preparazione di ciascun alimento che contenga carni bovine anche macinate o loro preparazioni, di un sistema di registrazione dell'origine o provenienza delle carni bovine.
2. Esse applicano tali sistemi in modo da garantire il nesso tra la contraddistinzione di ciascun alimento e l'origine o provenienza delle carni bovine o loro preparazioni utilizzate quali ingredienti, secondo quanto disposto dall'articolo 4 del presente decreto.

Articolo 4 - Informazione al consumatore

1. Le collettività che in Italia somministrano o altrimenti vendono ai fini dell'asporto carni bovine anche macinate e preparazioni che le contengano, quand'anche addizionate di altri ingredienti, informano il consumatore a norma del presente articolo.
2. È fatto obbligo di esporre in modo visibile, sul menù o su altri supporti resi disponibili ai consumatori, la provenienza delle carni bovine impiegate in ciascun alimento destinato alla somministrazione o alla vendita da asporto, riportando le seguenti informazioni:
 - a) Paese di nascita del bovino;
 - b) Paese o Paesi di allevamento;
 - c) Paese di macellazione.

In alternativa, se le carni bovine provengano da animali nati, allevati e macellati nello stesso Stato membro, si può indicare «Origine: (nome del Paese)».

3. Le informazioni di cui al comma 2 devono venire esposte in caratteri di misura non inferiore a quelli utilizzati per identificare ciascun alimento.
4. Le informazioni sulle carni utilizzate negli alimenti ulteriori rispetto a quelle previste al comma 2, che sono aggiunte su base volontaria per una più precisa identificazione delle filiere e dei prodotti, sono oggettive, verificabili da parte delle autorità competenti e comprensibili per i consumatori.

Articolo 5 - Procedure e sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi di rintracciabilità stabiliti all'articolo 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi d'informazione al consumatore di cui all'articolo 4, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi d'informazione al consumatore di cui all'articolo 4, comma 3 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.800 euro.
4. In caso di recidiva, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre a dieci giorni. Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo e viene pubblicato sui quotidiani locali a spese del contravventore.
5. All'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto provvedono gli organi addetti al controllo pubblico ufficiale nell'ambito delle rispettive competenze, con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni.

Articolo 6 - Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente decreto affluiscono in misura del 50% all'entrata del bilancio della Regione o Provincia autonoma di appartenenza dell'ente che le irroga. L'utilizzo di tali somme è vincolato ad attività di formazione del personale ispettivo sui temi legati a sicurezza alimentare e informazione al consumatore.

Articolo 7 - Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
2. È stabilito un periodo transitorio di 45 giorni, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, per la sua attuazione da parte dei soggetti obbligati.

La "Carta di Padova per la zootecnia bovina da carne" è consegnata ai partecipanti alla Tavola Rotonda del 26 maggio 2017 all'Hotel Crowne Plaza di Padova Ovest:

- del Ministero della Salute *Ferruccio Amore*
- del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali *Stefano Pavesi*
- della Commissione Stato-Regioni "Sanità Veterinaria" *Periccioli Maria Paola*
- della Commissione Stato-Regioni "Agricoltura" *Periccioli*
- della Commissione ENVI *Periccioli*
- della Stampa *Paolo Donato*

Con cortese richiesta di collaborazione affinché, ai vari livelli, le proposte contenute in questa carta trovino applicazione.



Il Presidente del Consorzio Italia Zootecnica
Fabiano Barbisan

Fabiano Barbisan

Fabiano Barbisan